

CAMERA DEI DEPUTATI N. 735

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato AMICONI

Presentata il 18 dicembre 1958

Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge, che si ha l'onore di sottoporre alla considerazione e all'approvazione della Camera, si intende dare un necessario, concreto aiuto a quelle piccole e medie aziende agricole che ebbero a subire gravi danni a causa delle « eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1957-58 nella provincia di Campobasso, limitatamente al territorio dei comuni di Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Ururi, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Larino, Termoli, Petacciato, Montecilfone, Guglionesi », così come è detto nel decreto ministeriale 26 agosto 1958 (Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1958, n. 207.

La gravità della situazione creatasi nel Basso Molise a causa del mancato raccolto di quest'anno, e il fatto, poi, che tale fenomeno si era già presentato, in modo più o meno grave, anche nel quadriennio precedente, hanno determinato in quelle campagne uno stato di disperazione e di miseria che ha mosso in quel periodo, e tuttora muove i contadini a rivolgersi al Governo per ottenere delle provvidenze, di emergenza alcune, che è opportuno qui ricordare, di fondo altre, che formano poi l'oggetto della presente proposta di legge.

Difatti, la prima richiesta — di fronte alle scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio, al 15 di agosto — fu quella di ottenere la proroga di tali scadenze. Il Ministro per l'agricoltura e foreste, e il Ministro per il tesoro, con l'emanazione del succitato decreto ministeriale, riconobbero tale necessità, autorizzando gli Istituti ed Enti « a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate fino alla pubblicazione del decreto ministeriale con le aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1957-58 ».

La seconda richiesta — di fronte alla impossibilità materiale di effettuare il pagamento delle varie imposte e tributi — fu quella di ottenere, almeno, la rateizzazione di tali imposte e tributi, non essendo stata accolta la primitiva richiesta di esonero.

Il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, infatti, disposero:

1°) il primo, la ripartizione in 18 rate del carico dei ruoli 1958-59 delle imposte e sovrimposte fondiarie a favore dei possessori fondiari dei 24 comuni del Basso Molise (fra cui, naturalmente, i 13 comuni indicati nel decreto ministeriale su citato);

2°) il secondo, la ripartizione in 18 rate del carico dei ruoli 1958-59 dei contribuiti unificati e del contributo per la pensione di invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti a favore dei possessori fondiari di cui al punto precedente.

La terza richiesta — di fronte all'impossibilità da parte dei danneggiati di procurarsi il grano da seme, e, per moltissimi, allo stato di indigenza assoluta in cui sono piombati — fu quella di chiedere una distribuzione gratuita di grano da seme e di farina per uso alimentare.

Il Ministro dell'interno ed il Ministro per l'agricoltura e foreste, nel mese di novembre, sono intervenuti in questo senso:

1°) il primo, autorizzando il prefetto di Campobasso a distribuire gratuitamente un congruo quantitativo di farina per uso alimentare, limitatamente, però, ai coltivatori diretti e braccianti (coinvolti anch'essi nella situazione generale di miseria) di sette comuni;

2°) il secondo, disponendo la distribuzione gratuita di 16.000 quintali di grano da seme per i 13 comuni di cui al decreto ministeriale.

Non occorre, crediamo, aggiungere altro per dimostrare la gravità delle condizioni economiche dei danneggiati: per cui occorre impedire che le conseguenze di tale calamità possano ulteriormente incidere sul loro tenore di vita ed impoverire, inoltre, e vieppiù, la già povera economia della zona colpita.

La presente proposta di legge è, appunto, dettata da questa esigenza, che vuole contribuire a risolvere, per ciò che è possibile:

a) con la concessione di prestiti, e ciò attraverso un'anticipazione, da parte dello Stato, agli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, per le relative operazioni creditizie;

b) con la concessione, a carico dello Stato, di un contributo a parziale reintegro del valore delle produzioni perdute per effetto delle note, eccezionali avversità atmosferiche.

Queste, le richieste essenziali, *sine qua non*, che furono fatte fin dall'inizio e rinnovate sempre, dopo, e in ogni occasione, dalle categorie danneggiate: questi, in definitiva, i provvedimenti atti ad aiutare la ripresa produttiva delle aziende, a mettere in grado i produttori agricoli di assolvere le obbligazioni indilazionabili, di natura tributaria, creditizia e sociale, a dare — oltre tutto — un certo senso di tranquillità e

nuova fiducia a chi oggi è solo in preda alla disperazione o quasi.

Tanto più necessari, inoltre, i due provvedimenti in quanto uno dei benefici d'anzì ricordati, e dei più importanti, quale quello della proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario, non è stato affatto goduto dai coltivatori-debitori, perchè gli Istituti ed Enti hanno messo tutto in opera (come risulta anche al Ministro dell'agricoltura) per eludere l'impegno contenuto nel decreto ministeriale, tanto che la quasi totalità dei debitori sono stati costretti — nel timore del peggio: pignoramenti ecc. — a pagare, ricorrendo a privati: e indebitandosi, così, ancora di più, a causa dei prestiti usurari che han dovuto contrarre.

A ciò aggiungasi che un altro, possibile beneficio, ancora più importante, quello cioè delle riduzioni ed esenzioni degli oneri fiscali e contributivi a norma delle disposizioni di legge regolanti la materia, è rimasto lettera morta, sia per le onerose procedure (a parte il fatto che gli sgravi fiscali sarebbero stati limitati a quelli erariali, che non rappresentano il più del gravame complessivo tributario) sia per la rigida condizione richiesta (perdita dei due terzi della produzione).

Con la presente proposta di legge, quindi, che ha per oggetto tali richieste e solo queste — in quanto sono da considerare come l'unica possibilità per riportare alla normalità una situazione paurosa, qual'è certamente quella che qui si è voluto illustrare — si può veramente venire incontro a quei bisogni disperati di numerosissime famiglie, che oggi attendono con ansia un provvedimento legislativo che sia nello stesso tempo un atto di giustizia e di solidarietà, così come, del resto, già in altri casi è avvenuto.

Il proponente, infine, è confortato dal fatto che — a parte il riconoscimento esplicito della situazione in esame, contenuto sia nel decreto ministeriale 26 agosto 1958 sia nelle provvidenze di emergenza attuate successivamente, e fino al mese di novembre di quest'anno — già, e in modo particolare, il Ministro dell'agricoltura e foreste ha dovuto, in merito a tali esigenze e richieste, in genere, prendere un preciso impegno in Parlamento, in sede di discussione del bilancio di tale Dicastero.

E precisamente, alla Camera, il 1° ottobre, accogliendo l'ordine del giorno Sammartino, Sedati, Monte (La Camera, ... fa voti perchè il Governo... conceda, secondo i casi, la riduzione o l'esonero dal pagamento delle

imposte e contributi, e mutui fondiari, nei casi più gravi, e prestiti a 5 anni, all'interesse del 3 per cento, in analogia a quanto già disposto a favore delle provincie danneggiate dalle avversità atmosferiche») e, al Senato, il 20 ottobre, accogliendo l'ordine del giorno Magliano, già accettato come raccomandazione dalla Commissione Agricoltura (« Il Senato, ... invita il Governo... a presentare con urgenza un provvedimento legislativo che consenta la concessione di mutui fondiari a lunga scadenza, con interessi ridotti, agli agricoltori dei comuni indicati nel decreto ministeriale 26 agosto 1958, danneggiati da ripetute cattive annate, in guisa da permettere specialmente ai piccoli coltivatori diretti il necessario adeguamento delle loro aziende alle nuove attività produttive »).

Pertanto, e concludendo, con i primi 4 articoli della presente proposta di legge si chiede, in sostanza, il contributo a parziale reintegro del valore delle produzioni perdute, e si fissano le percentuali di indennizzo: maggiore, peraltro, per i partecipanti, salariati fissi, coloni e mezzadri, dato che il loro reddito è molto basso, e più pesante è quindi per essi la incidenza del danno subito; così pure per gli assegnatari e per i coltivatori diretti, le cui condizioni econo-

miche sono assai precarie, di modo che senza un concreto aiuto non potranno mai rimettere in sesto le loro piccole aziende.

Con gli articoli 5, 6, 7, poi, si chiede la concessione di prestiti agrari — a minimo tasso e a lunga scadenza — attraverso una congrua anticipazione da parte dello Stato, sì che tutte le domande, in ispecie quelle delle piccole aziende, siano accolte; con la richiesta, inoltre, che la riduzione nella produzione lorda venga abbassata al 20 per cento per dare così modo ad altre aziende danneggiate, anche se in modo meno grave, di beneficiare del provvedimento.

L'articolo 8, infine, stabilisce l'entità della spesa per il contributo (lire 1.000 milioni) e per le anticipazioni (lire 1.000 milioni), precisando insieme la richiesta dello stanziamento della spesa nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Onorevoli colleghi, la sciagura che ancora una volta si è abbattuta sulle campagne del Basso Molise non può non toccare la sensibilità di noi parlamentari per quegli interventi di carattere materiale e sociale che le popolazioni duramente colpite da tanta calamità si attendono.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A favore delle piccole e medie aziende agricole del Basso Molise, i cui terreni siano siti negli agri dei comuni indicati nel decreto ministeriale 26 agosto 1958, emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro, e che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1957-58, è concesso, a carico dello Stato, un contributo a parziale reintegro del valore delle produzioni perdute.

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà pari alla metà del danno subito dall'imprenditore; e pari al 75 per cento della perdita subita dai partecipanti e salariati fissi, nonché dagli assegnatari, dai coltivatori diretti, dai coloni e dai mezzadri.

ART. 3.

Nella provincia di Campobasso è istituita una Commissione composta del prefetto che la presiede, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Intendente di finanza.

La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche delle aziende agricole aventi diritto e l'entità del danno subito, di cui all'articolo 1, nonché l'ammontare del contributo da assegnare alle varie categorie dei danneggiati, di cui all'articolo 2.

ART. 4.

Le domande per ottenere il contributo sono esenti da ogni imposta di bollo.

ART. 5.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni, fino alla somma di lire 1.000 milioni, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario — ai sensi del capo II del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di prestiti per la conduzione delle aziende

agricole di cui all'articolo 2, n. 1, del predetto regio decreto — alle piccole e medie aziende agricole dei comuni del Basso Molise, indicati nel decreto interministeriale 26 agosto 1958, che abbiano subito una riduzione nella produzione lorda vendibile non inferiore al 20 per cento per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1957-58.

ART. 6.

I prestiti di cui all'articolo 5 sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in 15 anni a rata costante.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in base ad accertamento del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

ART. 7.

La concessione, l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato, alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'articolo 5, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Enti di cui all'articolo stesso.

Nelle convenzioni potrà stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito e degli Enti di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

ART. 8.

Per la concessione dei contributi, previsti dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Per la concessione delle anticipazioni, previste dall'articolo 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.